

Pubblicato il 13/04/2026

N. 02930/2026REG.PROV.COLL.

N. 09289/2025 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9289 del 2025, proposto da \*\*\*\* \*, rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Barberio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Nocera Terinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01398/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Terinese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Pres. Oberdan Forlenza e udita l'avvocato Rossella Barberio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

1. Con l'appello in esame la signora \*\*\*\* \* impugna la sentenza 18 agosto 2025 n. 1398, con la quale il TAR per la Calabria, sez. II, ha respinto il ricorso proposto, in particolare, avverso il provvedimento 8 maggio 2025 n. 5254 (di rigetto dell'istanza SUE per improcedibilità a causa di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale) ed avverso la determina 29 aprile 2025 n. 245, di acquisizione dell'immobile, dell'area di sedime e di applicazione della sanzione amministrativa di Euro 20.000.

La presente controversia riguarda un immobile situato in zona agricola del Comune di Nocera Terinese, in ordine al quale, con ordinanza n. 1/2018, veniva contestata la realizzazione di lavori in difformità dal permesso di costruire, nonché il mutamento di destinazione d'uso.

Dopo una prima sentenza del TAR Calabria (sent. n. 669/2020), di annullamento per difetto di motivazione del provvedimento di diniego pronunciato sull'istanza di accertamento di conformità e di conseguente improcedibilità del ricorso avverso l'ordinanza di demolizione, il Comune adottava un nuovo provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria, motivato con riferimento al difetto del requisito della cd. doppia conformità.

Il ricorso proposto avverso questo ulteriore provvedimento veniva respinto con sentenza n. 1713/2021 del TAR Calabria.

Successivamente, in data 9 novembre 2022 (verbale prot. n. 7975), i Vigili Urbani del Comune di Nocera Terinese accertavano l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

Il Comune di Nocera Terinese adottava, quindi, la determina 29 aprile 2025 n. 245, di acquisizione dell'immobile, dell'area di sedime e di ulteriore area, nonché di applicazione della sanzione amministrativa di Euro 20.000 (oggetto di impugnazione nel presente giudizio).

L'attuale appellante presentava in data 5 maggio 2025 una nuova istanza di sanatoria – quella oggetto, appunto, del rigetto impugnato nella presente sede - ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380/2001.

Come rilevato nella sentenza impugnata, “in data 8 maggio 2025 sono stati notificati alla ricorrente, in rapida successione, una determina di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e, immediatamente dopo, il diniego della (ulteriore) domanda di sanatoria per intervenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale”, provvedimenti impugnati con il ricorso deciso con la sentenza n. 1398/2025, oggetto della presente impugnazione.

La sentenza appellata afferma in particolare:

- “se da una parte è vero che la proposizione di un'istanza di sanatoria può impedire l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, tuttavia tale ultimo effetto si verifica automaticamente alla scadenza del termine di 90 giorni fissato dall'ordinanza di demolizione”;
- ne consegue che, nel caso di specie, è influente l'istanza di sanatoria presentata, poiché intervenuta in un momento in cui l'effetto acquisitivo del bene al patrimonio comunale si era già verificato, posto che l'atto di acquisizione ha un effetto meramente dichiarativo di una “traslazione del diritto reale che si è già verificata”, tenuto anche conto dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione;
- quanto all'acquisizione dell'area di sedime, non è richiesta “una compiuta indicazione dei parametri catastali idonei ad identificare l'area oggetto di

acquisizione gratuita, quando essa consiste nella semplice area di sedime del manufatto abusivo”;

- è sufficientemente motivata e non si presenta irragionevole l'ulteriore area da acquisire, poiché “necessaria e funzionale all'esecuzione delle consequenziali attività di rimessione in pristino”;

- per ciò che concerne la determinazione della sanzione pecuniaria nella misura massima, questa si presenta non irragionevole poiché è stato violato un vincolo di inedificabilità, come richiamato dal Comune.

2. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in iudicando; erronea applicazione di legge e dell'art. 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento e del giusto procedimento; travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione artt. 31 e 36 DPR n. 380/2001; illegittimità del diniego di sanatoria per omessa istruttoria; motivazione erronea e apodittica; erronea presupposizione dei fatti; necessaria sospensione del procedimento acquisitivo; violazione l. n. 241/1990; d.l. n. 69/2024; art. 36bis DPR n. 380/2001; art. 39 ss. l. n. 724/1994; art. 43 ss. l. 47/1985; ciò in quanto: a) il Comune, benché sollecitato, non ha proceduto ad alcuna istruttoria volta a determinare le ragioni dell'inottemperanza, consistenti nella “impossibilità di demolire”; b) non ha emanato l'atto accertativo dell'inottemperanza, che non può consistere nel verbale della Polizia municipale; c) al momento della domanda di sanatoria, “non aveva ancora notificato all'interessato il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale ed irrogato una sanzione”;

b) error in iudicando; errata interpretazione degli elementi di fatto e delle norme di diritto; illegittimità ed inefficacia della determina di acquisizione al patrimonio comunale e del verbale di accertamento dell'inottemperanza; violazione art. 31 DPR n. 380/2001; violazione del giusto procedimento; del principio di buona amministrazione; del principio di legalità e tipicità; difetto di istruttoria; omessa

preventiva notifica dell'accertamento dell'inottemperanza; violazione del principio di partecipazione; inefficacia; nullità; difetto di motivazione e dell'indicazione dell'area aggiuntiva da acquisire; manifesta illogicità ed irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità; ciò in quanto i provvedimenti impugnati (acquisizione al patrimonio comunale ed irrogazione della sanzione) “non hanno rispettato le scansioni procedurali dell'art. 31 DPR n. 380/2001”, tenuto conto del fatto che “l'effetto traslativo della proprietà a favore del Comune avviene solo a seguito del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire”; quest'ultimo è “un atto di natura dichiarativa che perfeziona la fattispecie a formazione progressiva che sfocia nell'acquisizione al patrimonio comunale”, di modo che “è illegittimo il provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico . . . se non è stato previamente adottato un atto avente valore provvedimento sull'inottemperanza alla ingiunzione a demolire”, atto i cui esiti devono essere comunicati all'ingiunto; al contrario, “nel provvedimento impugnato difetta l'accertamento dell'elemento soggettivo della ricorrente e dunque del dolo o della colpa nell'inottemperanza”;

c) error in iudicando; travisamento degli elementi di fatto e di diritto; violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria; violazione del principio di legalità; nullità; omessa motivazione; eccesso di potere per carenza della quantificazione e perimetrazione dell'area oggetto di acquisizione; mancata esplicitazione delle modalità di calcolo; omesso preventivo frazionamento dell'area; manifesta irragionevolezza e non proporzionalità; ciò in quanto “ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria . . . si rende comunque necessario il formale atto di accertamento dell'inottemperanza” ed inoltre sono necessarie “la puntuale quantificazione e la perimetrazione dell'area acquisita”; a prescindere dal difetto dell'atto di accertamento, anche il provvedimento di acquisizione “difetta del requisito principale della ricognizione dello stato di fatto e di diritto”, né contiene

“la motivazione e giustificazione dell’acquisizione di quella precisa area, risultando del tutto arbitraria”; né sono state considerate altre possibilità di accesso all’immobile da demolire, che comunque l’appellante avrebbe prospettato all’amministrazione “in contraddittorio se solo fossero state assicurate le idonee garanzie partecipative”;

d) error in iudicando; grave travisamento dei fatti e errore in diritto; violazione art. 31 DPR n. 380/2001; erronea presupposizione degli elementi di fatto e di diritto; manifesta irragionevolezza e illogicità; non proporzionalità; motivazione illogica e perplessa; ciò in quanto l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima è erronea “perché sull’area in oggetto non v’è alcun vincolo di inedificabilità” e dunque la misura massima è “immotivata e irragionevole e lo strumento affittivo non è certo proporzionale”.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Nocera Terinese, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’udienza in camera di consiglio per la trattazione della misura cautelare richiesta, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.

## **DIRITTO**

4. L’appello è infondato e deve essere, pertanto respinto, salvo per ciò che concerne la determinazione della sanzione pecuniaria (motivo sub d) della esposizione in fatto).

5. Ai fini della decisione della presente controversia, occorre innanzi tutto ricordare i principi espressi dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, con sentenza 11 ottobre 2023 n. 16:

“a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito

amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive;

b) la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l'istanza prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza;

c) l'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l'area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l'ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest'ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva);

d) l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell'obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell'acquisto del bene da parte dell'Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d'ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato”.

Più in particolare, a sostegno dei principi espressi, l'Adunanza Plenaria ha affermato:

a) “se il responsabile non ottempera all'ordine di demolizione entro il termine perentorio di 90 giorni, si verificano le conseguenze previste dai commi 2, 3 e 4 del

testo originario dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed aventi per oggetto le opere abusive, nonché quelle previste dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti nell'articolo 31 con la legge n. 164 del 2014, relative all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie”;

a) “l'accertamento di conformità può essere richiesto prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero - nel caso in cui ciò non sia possibile - prima dell'irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001. Non può invece ritenersi che l'istanza ex art. 36 comma 1, possa essere presentata fino all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell'art. 31, facendo leva sul riferimento generico contenuto nell'art. 36 alla locuzione “fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative”. Infatti, la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l'istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene . . . .”

b) “nel caso di accertamento negativo (dell'ordinanza di ripristino: n.d.r), l'Amministrazione rileva che vi è stata l'acquisizione ex lege al patrimonio comunale (salvi i casi previsti dal comma 6) del bene come descritto nell'ordinanza di demolizione (ovvero come descritto nello stesso atto di acquisizione con l'indicazione dell'ulteriore superficie nel limite del decuplo di quella abusivamente costruita). Alla scadenza del termine di 90 giorni, l'Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l'istanza di accertamento di conformità. A seguito dell'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 31, l'Amministrazione deve anche irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria (anche con atto separato, qualora tale sanzione per una qualsiasi ragione non sia stata contestuale all'accertamento dell'inottemperanza).

6. Quanto affermato dall'Adunanza Plenaria (della quale è appena il caso di ricordare la funzione nomofilattica; successivamente, in senso conforme, ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 2 gennaio 2026 n. 38; sez. II, dicembre 2025 n. 9409), sorregge il rigetto dei primi due motivi di appello (sub lett. a) e b) dell'esposizione in fatto).

Difatti, poiché l'Amministrazione, alla scadenza del termine indicato agli interessati per la demolizione, è "ipso iure proprietaria del bene abusivo", il responsabile dell'abuso "non è più legittimato a proporre l'istanza di accertamento di conformità".

Non può essere condiviso, dunque, quanto sostenuto dall'appellante, e cioè che "l'effetto traslativo della proprietà a favore del Comune avviene solo a seguito del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire".

Tale atto ha solo una funzione dichiarativa della (già) intervenuta acquisizione della proprietà da parte dell'Amministrazione e, proprio per questo, il proprietario del bene acquisito (o, come meglio può essere definito, il "precedente" proprietario del bene) non è più legittimato a proporre alcuna domanda di accertamento di conformità, difettando del titolo.

Da quanto esposto consegue che è legittimo l'atto con il quale l'Amministrazione ha dichiarato l'improcedibilità (recte: inammissibilità) della istanza presentata il 5 maggio 2025. Ciò che rileva – come ha condivisibilmente richiamato la sentenza impugnata - è che, al momento di presentazione dell'istanza di sanatoria, era già intervenuto l'effetto acquisitivo del bene al patrimonio comunale, posto che l'atto di acquisizione ha un effetto meramente dichiarativo di una "traslazione del diritto reale che si è già verificata". Né, a tali specifici fini, rileva l'intervenuta (o meno) notifica del provvedimento di acquisizione.

Non può essere condivisa la prospettazione dell'appellante allorché, per un verso esclude la funzione di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione

al verbale della Polizia Municipale, e, per altro verso, richiede l'emanazione di "un atto avente valore provvedimento sull'inottemperanza all'ingiunzione a demolire": da ciò deducendo la illegittimità dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale.

Orbene, l'art. 31 DPR n. 380 del 2001 prevede:

(comma 3): "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune";

(comma 4): "l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente".

Se non vi è alcun dubbio che il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione non ha natura provvedimento, fungendo esso da presupposto al provvedimento dichiarativo di acquisizione del bene al patrimonio comunale, è altrettanto evidente che quest'ultimo costituisce il provvedimento del quale l'appellante lamenta invece la mancanza.

Nel caso di specie, infatti, sulla base dell'accertamento compiuto dalla Polizia municipale (verbale 9 novembre 2022 n. 7975, che si afferma essere stato notificato in pari data), è stata adottata la determina 29 aprile 2025 n. 245, di acquisizione al patrimonio comunale. Non vi è spazio per un ulteriore terzo atto, come invece emergerebbe dalla ricostruzione proposta dall'appellante.

Per le ragioni sin qui esposte, i primi due motivi di appello devono essere respinti.

3. Anche il terzo motivo di impugnazione (sub lett. c) dell'esposizione in fatto) deve essere rigettato.

Giova ancora ricordare che, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ha natura vincolata e meramente dichiarativa, rappresentando la presa d'atto formale dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e non costituendo il fondamento dell'effetto traslativo che si produce ex lege (Cons. giust. amm. Sicilia, 2 ottobre 2025 n. 743) ed indipendentemente dalla notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza (Cons. Stato, sez. II, 29 settembre 2025 n. 7590).

La natura dichiarativa del provvedimento e del relativo procedimento escludono l'esigenza di previa comunicazione di avvio ex artt. 7 e 21-octies l. n. 241/1990, non essendovi da garantire particolari esigenze partecipative (arg. da Cons. Stato, sez. VII, 24 novembre 2025 n. 9141).

La natura vincolata e dichiarativa del provvedimento di acquisizione del bene esclude anche l'onere di una particolare ed ulteriore motivazione in ordine al potere esercitato dall'amministrazione ed alle sue modalità, poiché essa risulta ex se dal mero accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, relativamente all'acquisizione del bene abusivamente edificato ed alla sua area di sedime. Occorre, invece, adempiere all'onere di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990, in ordine alla (eventuale) acquisizione di aree ulteriori, essendo ciò richiesto dalla natura costitutiva (per questa parte) del provvedimento adottato.

Come già affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, 15 settembre 2025 n. 7319), l'amministrazione deve motivare, in modo logico e congruo, l'acquisizione di aree ulteriori oltre a quella di sedime, esplicitando le modalità di delimitazione della stessa.

Nel caso di specie, l'atto di acquisizione (determina n. 245/2025, punto 2), descrive in modo puntuale, escludendo possibili dubbi di identificazione, sia l'immobile da acquisire e relativa area di sedime, sia l'area ulteriore da acquisire ("superficie di 63 mq necessaria per l'accesso alla predetta area oggetto di

acquisizione ed una fascia di rispetto di 1.5 m per lato così dettagliato ( $1.5 \times 7.30 \times 2$  +  $1.5 \times 7.95 \times 2$ ) = 45.75 per un totale complessivo pari a 183 mq come dettagliato nella planimetria allegata”), fornendo, sia pure in via sintetica ma logica e congrua, le motivazioni dell’ulteriore acquisizione.

4. Deve essere, invece, accolto il quarto motivo di appello (sub lett. d) dell’esposizione in fatto), con il quale si lamenta, in sostanza, il difetto di motivazione dell’atto di acquisizione, relativamente alla quantificazione della sanzione pecuniaria nella misura massima.

Orbene, l’art. 31, comma 4-bis. DPR n. 380/2001, prevede che l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”.

La giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2025 n. 6985), afferma che la sanzione pecuniaria deve essere irrogata nella misura massima quando l’abuso sia stato commesso nelle aree o sugli edifici indicati dalla legge, quali quelle sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico, senza alcuna discrezionalità da parte dell’ente comunale nella modulazione dell’importo, dovendosi negli altri casi invece motivare, secondo principi di congruità e proporzionalità, in ordine alla quantificazione della sanzione irrogata.

Tanto non è avvenuto nel caso di specie, poiché l’atto di acquisizione si limita ad affermare sul punto: “di stabilire in €.20.000,00 (euro ventimila/00) la sanzione amministrativa pecuniaria per la constatata inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 1/2018 e verbale di accertamento di inottemperanza (prot. n. 7975 del 09/11/2022), di cui all’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.”.

Appare, dunque, evidente il difetto di motivazione, essendosi l'amministrazione limitata al richiamo alla norma di legge della quale ha inteso fare applicazione, senza esplicitare le ragioni che hanno determinato (in modo vincolato ovvero all'esito di valutazione discrezionale) la determinazione della sanzione pecuniaria nella misura massima.

Sul punto, non può essere condivisa la sentenza impugnata, laddove essa afferma la sussistenza di motivazione giustificativa della misura della sanzione, ricavandola dalla lettura di altri atti oggetto del giudizio e, di fatto, sostituendosi in tal modo ad un preciso dovere motivazionale gravante sull'amministrazione e che deve risultare dal provvedimento stesso di irrogazione (o, quantomeno, per relationem ad altri atti esplicitamente indicati).

Per tali ragioni, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, il provvedimento 29 aprile 2025 n. 245 deve essere annullato, nella parte in cui determina in Euro 20.000

“la sanzione amministrativa pecuniaria per la constatata inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 1/2018 e verbale di accertamento di inottemperanza (prot. n. 7975 del 09/11/2022)”.

Resta, ovviamente, fermo e doveroso il riesercizio da parte dell'amministrazione del potere di determinare, offrendo congrua motivazione, la misura della sanzione da irrogarsi ex art. 31, comma 4-bis, DPR n. 380/2001.

5. Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere respinto, salvo il suo parziale accoglimento in relazione al quarto motivo di impugnazione (sub lett. d) dell'esposizione in fatto).

Stante la natura delle questioni trattate ed il parziale accoglimento dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.

## **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da \*\*\*\* (r.g. n. 9289/2025), lo respinge, salvo il suo parziale accoglimento, nei limiti precisati in motivazione.

Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla in parte, nei limiti di cui in motivazione, il provvedimento 29 aprile 2025 n. 245 del Comune di Nocera Terinese.

Compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente, Estensore

Francesco Frigida, Consigliere

Carmelina Adesso, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Oberdan Forlenza**